



MERCATO GIORNALIERO DI PIAZZA CAVOUR



Approvato con delibera di
Consiglio comunale
n. 18 del 18/05/2000

Articolo 1

AREA DI MERCATO E SETTORI MERCEOLOGICI

1. Il mercato giornaliero ha sede nelle aree coperte di piazza Cavour.
2. Si intende area di mercato non solo quella coperta, ma anche i marciapiedi e gli scivoli in fregio alla struttura.
3. Nel mercato è autorizzata la vendita al minuto di generi alimentari e non alimentari.
4. I posteggi sono sistemati nell'area di mercato in base alla suddivisione in SETTORI MERCEOLOGICI (Alimentari, Fiori e piante, Prodotti Ortofrutticoli, Generi vari e Prodotti ittici) che saranno evidenziati nell'apposita planimetria.
5. In fase di ristrutturazione del mercato i settori merceologici saranno composti da posteggi contigui. Fino a tale ristrutturazione sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori che esercitano l'attività anche in altre zone del mercato.

Articolo 2

ORGANIZZAZIONE - FUNZIONAMENTO - VIGILANZA

1. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative al mercato giornaliero di piazza Cavour è di competenza dell'ufficio Servizio Economia e Politiche del Lavoro così come la gestione amministrativa dello stesso.
2. La rilevazione delle presenze e l'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari in ciascun giorno di mercato sono svolti da personale del Corpo di Polizia Municipale o, in sostituzione, da un addetto del Servizio Economia e Politiche del Lavoro, in concomitanza con i mercati settimanali.
3. Ai fini del corretto svolgimento delle attività di vendita all'interno del mercato, il Corpo di Polizia Municipale attuerà servizi di controllo e vigilanza di massima quotidiani e con le modalità più idonee a favorire l'ordinato svolgimento delle attività mercatali.
4. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria viene svolto dagli Organi competenti in materia.

Articolo 3

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE

1. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita a collaboratori familiari e dipendenti regolarmente assunti.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino amministrativamente e fiscalmente in nome e per conto del titolare, devono essere in possesso dei requisiti previsti

dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e indicati dai titolari stessi nella comunicazione che devono inviare all'ufficio preposto. Copia di tale comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione di cui fa parte integrante.

Articolo 4

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I titolari devono esibire, ad ogni richiesta da parte del personale addetto al controllo, l'autorizzazione, la concessione e la polizza assicurativa di cui all'art. 6, comma 2.
2. L'esposizione delle merci sui singoli banchi, o su qualsiasi altro mezzo o attrezzo consentito, deve essere contenuta entro l'area del posteggio.
3. E' consentita la vendita della merce solo sul fronte e non sui lati del banco, stante l'esiguo spazio esistente fra un posteggio e l'altro.
4. Tutte le merci esistenti nell'ambito dei posteggi sono considerate in vendita; l'operatore commerciale non può rifiutare la vendita della merce, né può condizionarla all'acquisto di specifiche quantità né all'acquisto di altre.
5. Durante lo svolgimento delle operazioni di vendita non è consentito illustrare ad alta voce la merce, richiamare l'attenzione dei compratori con gesti e grida, fare insistenti offerte di merci.
6. E' vietato l'uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni.
7. Non sono consentite le forme di vendita tradizionalmente denominate del "battitore" e "dell'illustratore".
8. Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi o da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro appartenenza.
9. E' fatto assoluto divieto di danneggiare, deteriorare o sporcare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
10. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti. A fine attività i venditori dovranno lasciare il suolo pubblico completamente pulito ed i rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a perdere, che saranno raccolti dal servizio competente, da collocarsi in ciascun posteggio ove sia possibile o comunque il luoghi prestabiliti.
11. Nel caso l'operatore non provveda a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, sarà sanzionato a norma di legge.
12. I titolari di posteggio devono occupare soltanto l'area ad essi assegnata risultante dalla segnaletica a terra e dall'autorizzazione da essi posseduta.

13. E' assolutamente vietato occupare con merci, cassette o altri oggetti i corridoi e gli accessi al mercato.
14. E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio o ostacolare comunque la circolazione.
15. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività del mercato.
16. Dalle ore 8.30 alle ore 13.00 non sono consentite l'immissione, la rimozione e lo spostamento dei banchi, salvo comprovate cause di forza maggiore autorizzate dal personale di Polizia Municipale incaricato o dall'addetto del Servizio Economia e Politiche del Lavoro nei casi di cui all'art. 2, comma 2 .
17. E' assolutamente vietato eseguire allacciamenti alle reti pubbliche senza preventiva autorizzazione.
18. L'installazione di tende e ombrelloni e altri manufatti complementari al banco di vendita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
19. La detenzione e l'utilizzo di apparecchi a gas e bombole di gas propano liquido dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative e delle prescrizioni impartite dal locale Comando dei Vigili del Fuoco. Tutti gli operatori che introducono e utilizzano impianti a gas ed elettrici nell'ambito del mercato devono essere muniti di apposito certificato di conformità appositamente rilasciato dall'installatore degli impianti stessi.
20. E' fatto divieto di utilizzare generatori per la produzione di energia elettrica.
21. E' assolutamente vietato compiere qualunque atto che possa recare turbamento al buon funzionamento del mercato o compromettere l'ordine e la sicurezza, il decoro, l'igiene del mercato stesso.
22. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della quota di competenza relativa all'occupazione di suolo pubblico nei modi e tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 13, nonché la tariffa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani.
23. E' assolutamente vietato svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche al di fuori dei posteggi previsti ed indicati nella planimetria del mercato.
24. La cessione a terzi e la permuta dei posteggi sono regolamentate dalle norme che prevedono il trasferimento totale, parziale o in affitto dell'azienda.

Articolo 5

POSTEGGI

1. I posteggi sono delimitati con segnaletica sulla pavimentazione del mercato e su apposita planimetria depositata presso l'ufficio preposto, con l'indicazione delle superfici dei singoli posteggi e la numerazione progressiva degli stessi. Tali dati sono riportati sulle relative autorizzazioni.
2. La collocazione dei banchi e delle attrezzature di tipo mobile deve rispettare l'allineamento sul fronte di vendita.
3. La collocazione dei banchi e delle attrezzature destinati alla vendita dei generi alimentari devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.
4. Ogni banco dovrà essere dotato di targhetta metallica di foggia e dimensioni stabilite con provvedimento del Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro, recante, a fini identificativi, il numero del posteggio.
5. L'altezza massima delle strutture utilizzate per la vendita deve essere tale da non provocare danno o disagio all'esercizio dell'attività degli operatori adiacenti ed in particolare:
 - a) Banchi di prodotti ortofrutticoli - altezza massima con merce esposta :
 - i) sul fronte vendita mt. 1.15
 - ii) sul retro mt. 1.35;
 - b) Banchi per la vendita dei generi alimentari e pollame fresco - altezza massima mt. 2.60;
 - c) Banchi per la vendita dei prodotti ittici secondo le prescrizioni impartite dall'autorità sanitaria locale;

- d) Banchi per la vendita dei generi vari situati nel settore specifico - altezza massima mt. 2.60;
- e) Banchi per la vendita di fiori e piante - altezza massima mt. 1.60.

Articolo 6

FURTI - DANNI A TERZI

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti che si verificassero nel mercato.
2. E' fatto obbligo ai titolari di posteggio di contrarre copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi riguardo a eventi lesivi derivanti dall'uso e collocazione di attrezzature ivi compresi i carrelli.

Articolo 7

PRODUTTORI AGRICOLI (Legge 9/02/1963, n. 59 e successive modificazioni)

1. Nell'ambito del mercato sono riservati posteggi al fine di consentire la vendita ai produttori agricoli.
2. I posteggi disponibili saranno assegnati a mezzo bando concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni. La priorità verrà data ai soggetti operanti nell'ambito della Provincia e in base all'anzianità di inizio dell'attività come produttore agricolo.
3. Il produttore interessato ad ottenere un posteggio nell'ambito del mercato dovrà dichiararsi disponibile a far svolgere regolari controlli presso la propria azienda da parte di un agronomo incaricato dal Comune, atti a verificare la corrispondenza tra merci prodotte e merci poste in vendita.
4. La frequenza dei produttori è fissata per un massimo di TRE giorni alla settimana. Nel caso in cui il giorno di frequenza del produttore risultasse festivo, lo stesso è autorizzato ad esercitare l'attività il giorno precedente nel proprio posteggio se libero, o in altro posteggio riservato ai produttori ubicato nelle immediate vicinanze sempreché tale posteggio sia libero.
5. Il produttore titolare di posteggio è tenuto a comunicare all'ufficio preposto i periodi di non utilizzazione del posteggio per mancanza di produzione.

Articolo 8

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (Legge 1/02/1992, n. 104)

1. Nell'ambito del settore merci varie è altresì previsto UN posteggio che può essere utilizzato esclusivamente da soggetti portatori di handicap muniti di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche di tipo itinerante.
2. La frequenza dei titolari portatori di handicap è fissata per un massimo di TRE giorni alla settimana.
3. L'eventuale cessione dell'azienda a terzi non dà diritto all'utilizzazione del posteggio stesso.

Articolo 9

ORARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I venditori osserveranno in tutti i giorni feriali il seguente orario :
 - a) La collocazione dei banchi nei relativi posteggi potrà avvenire a partire dalle ore 04.30;
 - b) L'inizio delle operazioni di vendita è fissato alle ore 06.00;
 - c) Le operazioni di introduzione delle merci con banchi, carrelli e autonegozi dovranno terminare entro le ore 08.30. Gli scivoli devono essere attrezzati e utilizzati entro tale orario esclusivamente per dette operazioni. Dopo tale orario è possibile l'immissione delle merci esclusivamente a mano o con gli appositi carrelli;
 - d) I titolari dei posteggi devono essere presenti nello spazio loro assegnato entro le ore 07.30. Dopo tale orario l'operatore sarà considerato assente e le eventuali strutture già posizionate dagli addetti a tale servizio dovranno tempestivamente essere rimosse dagli stessi;
 - e) Le operazioni di vendita dovranno cessare alle ore 14.00;
 - f) Le operazioni di sgombero dei banchi dovranno terminare entro e non oltre le ore 14.30;
2. Fatta salva la deroga di cui all'art. 4, comma 16, non è consentito cessare l'attività di vendita prima dell'orario previsto;
3. In occasione della commemorazione dei defunti e nel periodo delle festività natalizie gli orari saranno stabiliti di anno in anno con apposita Ordinanza Sindacale;
4. Nei giorni sottoindicati gli operatori che vendono fiori e piante possono effettuare le operazioni di vendita dalle ore 07.00 alle ore 19.00 :
 - ◇ 01 gennaio
 - ◇ 06 gennaio

- ◇ 14 febbraio
- ◇ 08 marzo
- ◇ 19 marzo
- ◇ Domenica delle Palme
- ◇ Santa Pasqua
- ◇ Lunedì dell'Angelo
- ◇ 25 aprile
- ◇ 01 maggio
- ◇ Seconda domenica di maggio (festa della mamma)
- ◇ 15 agosto
- ◇ 08 dicembre

5. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale, con ordinanza, di prolungare nei giorni prefestivi l'orario di mercato sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Articolo 10

ACCESSO NELL'AREA DI MERCATO

1. E' consentito l'accesso nell'area di mercato esclusivamente alle attrezzature necessarie per la vendita (banchi, carrelli, autonegozi).
2. E' possibile autorizzare la sosta di autoveicoli, nell'area del posteggio, solo in caso di invalidità del titolare (attestata da una struttura sanitaria pubblica), a condizione che non causi disagio all'attività dei posteggi vicini.
3. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci possono sostare nell'area del mercato esclusivamente per il periodo necessario per scaricare e ricaricare le merci e comunque non oltre le ore 08.30 e non prima delle ore 13.00.

Articolo 11

CARRELLI E CASSETTE

1. Ciascun operatore non può introdurre nell'area del mercato più di DUE carrelli.
2. I carrelli, della larghezza massima di mt. 0.50, devono avere quattro ruote gommate, devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e privi di spigoli vivi o sporgenze acuminate. Ogni carrello deve essere munito di targhetta metallica di foggia identica a quella del banco, inamovibile e recante numero del posteggio e numero progressivo del carrello. I carrelli non in regola con le predette prescrizioni saranno rimossi con relative spese addebitate al proprietario o a chi ne faccia comunque ritiro. Per i carrelli adibiti a servizio di attività di vendita di fiori sono consentite dimensioni diverse e adeguate all'uso degli stessi.
3. I carrelli devono essere posizionati dagli operatori negli spazi previsti o all'interno dei posteggi di cui gli stessi sono titolari.

4. E' fatto divieto di posteggiare i carrelli fuori dagli spazi previsti e, anche in caso di posizionamento in tali spazi, è fatto divieto di utilizzare gli stessi come deposito di cassette vuote o come spazio espositivo.
5. E' consentito porre cassette piene di merce fino ad un'altezza massima di mt. 1, misurata dal piano di carico del carrello.
6. Le cassette vuote dovranno essere di volta in volta posizionate presso le aree previste.
7. Le aree previste dai commi 3, 4 e 6 sono individuate nell'apposita planimetria predisposta dal Servizio Economia e Politiche del Lavoro

Articolo 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

1. Data la particolare disposizione dei settori Alimentari e Prodotti Ittici per i quali i titolari dei posteggi usufruiscono, nominalmente, di servizi (acqua e energia elettrica) a loro intestati, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo ai settori relativi a Fiori e Piante, Merci Varie, Prodotti ortofrutticoli.
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari sono assegnati giornalmente, rispettando i Settori Merceologici, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato.
3. L'operatore presente in graduatoria deve effettuare le presenze utilizzando sempre la stessa autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche alla quale le presenze stesse saranno collegate.
4. A parità di numero di presenze, verrà data la priorità sulla base della data di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente, con riferimento all'attività di commercio su aree pubbliche.
5. I posteggi assegnati ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati per tutta la durata del mercato, fatta salva la deroga di cui all'art. 4 comma 16, pena la perdita del computo della presenza.
6. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sono tenuti ad inviare all'ufficio preposto, entro dieci giorni dall'inizio dell'assenza stessa, comunicazione con allegata, in caso di malattia o gravidanza, certificazione medica in originale e copia di un documento di identità per rendere autentica la firma apposta in calce alla comunicazione stessa.

7. La graduatoria verrà stilata dal personale incaricato sulla base dei sottoindicati criteri e sarà trasmessa mensilmente all'ufficio preposto :
 - a) Accertamento dell'identità personale dell'operatore ai fini dell'assegnazione di un posteggio o del computo della presenza;
 - b) Accertamento dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per quanto previsto dal comma 2;
 - c) Accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di sostituzione del titolare dell'autorizzazione;
 - d) L'assenza dell'operatore inserito nella graduatoria al momento dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non può essere in alcun modo giustificata;
 - e) Gli operatori inseriti nella graduatoria devono essere presenti entro le ore 07.30.

Articolo 13

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme che regolano il mercato giornaliero di piazza Cavour, non sanzionate direttamente dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa fino a € 1.000.000 (un milione) prevista dall'art. 106 del R.D. del 3/03/1934.
Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di € 300.000 (trecentomila).
2. Nel caso di violazioni reiterate (DUE) alle norme del presente Regolamento, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 4, comma 22, il Sindaco, potrà disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
3. La sospensione dell'esercizio dell'attività di vendita per il periodo indicato dal comma precedente si applica in prima istanza agli operatori che non ottemperano alla disposizione impartita dall'art. 4, comma 22.
4. Nel caso di violazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 23, oltre alle sanzioni di legge, la merce posta in vendita, purchè non deperibile, è sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 689/81.

Articolo 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Considerato che il mercato risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze dell'utenza e all'offerta presente sul territorio, i posteggi privi di titolari saranno eliminati e la superficie interessata potrà essere utilizzata per razionalizzare l'area di mercato.
2. Fino alla ristrutturazione dell'area di mercato sono sospese le disposizioni di cui all'art.12 del presente Regolamento.
3. Il limite massimo di eliminazione dei posteggi di cui al comma precedente sarà adottato con provvedimento emesso dalla Giunta Comunale e previa acquisizione dei pareri delle Organizzazioni di categoria e delle Organizzazioni dei consumatori di cui all'art. 12, comma 6, della Legge Regionale N. 19 del 2/07/1999.
4. Il procedimento di cui al comma 2 dovrà essere adottato anche per le eventuali modifiche o spostamenti di posteggi all'interno dell'area di mercato.
5. Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonché ogni norma o atto amministrativo in contrasto con il vigente Regolamento.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.



REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA Dei
Mercati settimanali



Approvato con delibera di
Consiglio comunale
n. 18 del 18/05/2000

Articolo 1

AREE DEI MERCATI E SETTORI MERCEOLOGICI

1. Il mercato settimanale del martedì si svolge nell'area di via Prosperi. E' autorizzata esclusivamente la vendita dei generi compresi nel settore non alimentare.
2. Il mercato settimanale del venerdì si svolge nell'area di viale Garibaldi e vie limitrofe. E' autorizzata esclusivamente la vendita dei generi compresi nel settore non alimentare.
3. I posteggi sono ubicati nelle aree di mercato come da apposite planimetrie predisposte dal Servizio Economia e Politiche del Lavoro.

Articolo 2

ORGANIZZAZIONE - FUNZIONAMENTO - VIGILANZA

1. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative ai mercati settimanali è di competenza dell'Ufficio Servizio Economia e Politiche del Lavoro, così come la gestione amministrativa degli stessi.
2. La rilevazione delle presenze e l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nell'ambito dei mercati sono svolti dal Corpo di Polizia Municipale.
3. Ai fini del corretto svolgimento delle attività di vendita all'interno dei mercati, il Corpo di Polizia Municipale attuerà servizi di controllo e vigilanza con le modalità più idonee a favorire l'ordinato svolgimento delle attività mercatali.

Articolo 3

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE

1. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita a collaboratori familiari e dipendenti regolarmente assunti.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino amministrativamente e fiscalmente in nome e per conto del titolare, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e indicati dai titolari stessi nella comunicazione che devono inviare all'ufficio preposto. Copia di tale comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione di cui fa parte integrante.

Articolo 4

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I titolari devono esibire, ad ogni richiesta da parte del personale addetto al controllo, l'autorizzazione, la concessione e la polizza assicurativa di cui all'art. 6, comma 2.
2. La cessione a terzi e la permuta dei posteggi sono regolamentate dalle norme che prevedono il trasferimento totale, parziale o in affitto dell'azienda.
3. L'esposizione delle merci sui singoli banchi, o su qualsiasi altro mezzo o attrezzo consentito per la vendita su aree pubbliche, deve essere effettuata nei limiti delle seguenti prescrizioni :
 - a) L'esposizione delle merci e le relative attrezzature devono essere contenute entro l'area del posteggio.
 - b) E' consentita la vendita della merce solo sul fronte e non sui lati del banco, stante l'esiguo spazio esistente fra un posteggio e l'altro.
4. Tutte le merci esistenti nell'ambito dei posteggi sono considerate in vendita; l'operatore commerciale non può rifiutare la vendita della merce, né può condizionarla all'acquisto di specifiche quantità né all'acquisto di altre.
5. Durante lo svolgimento delle operazioni di vendita non è consentito illustrare ad alta voce la merce, richiamare l'attenzione dei compratori con gesti e grida, fare insistenti offerte di merci.
6. E' vietato l'uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni.
7. Non sono consentite le forme di vendita tradizionalmente denominate del battitore e dell'illustratore.
8. Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi o da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro appartenenza.
9. E' fatto assoluto divieto di danneggiare, deteriorare o sporcare l'area occupata.
10. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti. A fine attività i venditori dovranno lasciare il suolo pubblico completamente pulito ed i rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a perdere, che saranno raccolti dal servizio competente, da collocarsi in luoghi prestabiliti.
11. Nel caso l'operatore non provveda a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, sarà sanzionato a norma di legge.
12. I titolari di posteggio devono occupare soltanto l'area ad essi assegnata risultante dalla segnaletica a terra e dall'autorizzazione da essi posseduta.

13. E' assolutamente vietato occupare con merci o altri oggetti i corridoi e gli accessi al mercato.
14. E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio o ostacolare comunque la circolazione.
15. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività del mercato.
16. E' assolutamente vietato eseguire allacciamenti alle reti pubbliche.
17. E' assolutamente vietato compiere qualunque atto che possa recare turbamento al buon funzionamento del mercato o compromettere l'ordine e la sicurezza, il decoro, l'igiene del mercato stesso.
18. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della quota di competenza relativa all'occupazione di suolo pubblico nei modi e tempi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 12, nonchè la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
19. E' assolutamente vietato svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche al di fuori dei posteggi previsti ed indicati nella planimetria del mercato.

Durante lo svolgimento delle operazioni di vendita non sono consentite l'immissione, la rimozione e lo spostamento dei banchi, salvo comprovate cause di forza maggiore da giustificarsi tramite raccomandata da inviarsi all'ufficio preposto entro i sette giorni successivi dallo svolgimento del mercato.

20. La concessione del posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso nell'arco dell'anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a sedici giorni, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
21. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sono tenuti ad inviare all'ufficio preposto, entro dieci giorni dall'inizio dell'assenza stessa, comunicazione con allegata certificazione in originale e copia di un documento di identità per rendere autentica la firma apposta in calce alla comunicazione stessa.

Articolo 5

POSTEGGI

1. I posteggi sono delimitati con segnaletica sulla pavimentazione del mercato e su apposita planimetria depositata presso l'ufficio preposto, con l'indicazione delle superfici dei singoli posteggi e la numerazione progressiva degli stessi. Tali dati sono riportati sulle rispettive autorizzazioni.
2. La collocazione dei banchi e delle attrezzature di tipo mobile deve rispettare l'allineamento sul fronte di vendita, nonché la visibilità dei negozi retrostanti e l'accesso agli stessi e ai portoni dei fabbricati di civile abitazione.
3. L'altezza massima delle strutture utilizzate per la vendita deve essere tale da non provocare danno o disagio all'esercizio dell'attività degli operatori adiacenti.
4. Le tende e gli ombrelloni utilizzati dagli operatori possono sporgere rispetto al fronte di vendita del banco per un massimo di mt. 0,70. Tale spazio non può essere utilizzato per esposizione merci.

Articolo 6

FURTI - DANNI A TERZI

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti che si verificassero nel mercato.
2. E' fatto obbligo ai titolari di posteggio di contrarre copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi riguardo a eventi lesivi derivanti dall'uso e collocazione di attrezzature.

Articolo 7

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (Legge 1/02/1992, n. 104)

1. Nell'ambito del mercato del venerdì è previsto UN posteggio che può essere utilizzato esclusivamente da soggetti portatori di handicap muniti di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante.
2. L'eventuale cessione dell'azienda a terzi non dà diritto all'utilizzazione del posteggio stesso.

Articolo 8

ORARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. MERCATO DEL MARTEDI'
 - a) L'inizio delle operazioni di vendita è fissato non prima alle ore 7,00.
 - b) Il termine delle operazioni di vendita è fissato alle ore 13,00.
 - c) Le operazioni di sgombero dei banchi devono terminare entro le ore 14,00.
 - d) Nel periodo delle festività natalizie l'orario di vendita sarà prolungato con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

2. MERCATO DEL VENERDI'
 - a) L'inizio delle operazioni di vendita è fissato non prima alle ore 7,00.
 - b) Le operazioni di vendita devono cessare:
 - i) alle ore 19,00 nel periodo dall'1/05 al 30/09;
 - ii) alle ore 18,00 nel periodo dall'1/10 al 30/04.

3. Eventuali modifiche all'orario di vendita potranno essere effettuate mediante provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.

4. Fatta salva la deroga di cui all'art. 4 comma 20, non è consentito cessare l'attività di vendita prima dell'orario fissato.

Articolo 9

ACCESSO NELL'AREA DI MERCATO

1. E' consentito l'accesso nell'area di mercato esclusivamente alle attrezzature necessarie per la vendita (banchi, autoveicoli, autonegozi).
2. Con provvedimento dirigenziale del Servizio Mobilità saranno individuate le aree riservate alla sosta dei veicoli degli operatori che non possono posizionare i veicoli nell'area del posteggio.
I criteri per le assegnazioni di tali parcheggi saranno determinati con provvedimento del Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro.

Articolo 10

ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. Per l'assegnazione dei posteggi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si provvederà a stilare una graduatoria dei soggetti interessati che abbiano fatto richiesta di partecipazione nei termini previsti dal bando concorsuale.
2. Per la compilazione della suddetta graduatoria l'ufficio preposto dovrà seguire i criteri seguenti :
 - a) Numero di presenze maturate dall'operatore inserito nella graduatoria tenuta aggiornata da personale del Corpo di Polizia Municipale.
 - b) In caso di parità di presenze si darà priorità a chi ha iniziato prima l'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Per coloro che operano in forma pro-tempore si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.
 - c) In caso di ulteriore parità farà fede il timbro postale di invio della richiesta di partecipazione ed eventualmente sorteggio;
 - d) In caso di subingresso l'acquirente può far valere il numero di presenze maturate dal cedente ma non l'anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese dello stesso cedente riferita sempre alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
3. Eventuali ulteriori criteri di assegnazione dei posteggi saranno stabiliti nel bando concorsuale di cui al comma 1.
4. L'ufficio provvederà a convocare gli operatori, aventi diritto ai sensi della graduatoria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per la scelta del posteggio sulla base della planimetria predisposta, indicante l'ubicazione, il numero dei posteggi e la superficie occupata; le modalità di convocazione saranno specificate in apposita ordinanza adottata dal Dirigente del Servizio.
5. Per coloro che svolgono l'attività in forma pro-tempore è necessario che per la scelta del posteggio sia presente anche l'effettivo titolare dell'autorizzazione o che lo stesso sia in possesso di delega nei termini di legge.

Articolo 11

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

1. I posteggi temporaneamente liberi sono assegnati giornalmente, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato.
2. L'operatore presente in graduatoria deve effettuare le presenze utilizzando sempre la stessa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche alla quale le presenze stesse saranno collegate.
3. A parità di numero di presenze, verrà data la priorità sulla base della data di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente, con riferimento all'attività di commercio su aree pubbliche. Per coloro che esercitano l'attività in forma pro-tempore, si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.
4. I posteggi assegnati ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati per tutta la durata del mercato, fatta salva la deroga di cui all'art. 4 comma 20, pena la perdita del computo della presenza.
5. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sono tenuti ad inviare all'ufficio preposto, entro dieci giorni dall'inizio dell'assenza stessa, comunicazione con allegata, in caso di malattia o gravidanza, certificazione medica in originale e copia di un documento di identità per rendere autentica la firma apposta in calce alla comunicazione stessa.
6. La graduatoria verrà stilata dal personale del Corpo di Polizia Municipale incaricato e sarà trasmessa mensilmente all'ufficio preposto sulla base dei seguenti criteri :
 - a) Accertamento dell'identità personale dell'operatore ai fini dell'assegnazione di un posteggio o del computo della presenza;
 - b) Accertamento della Autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche come previsto dal comma 2;
 - c) Accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di sostituzione del titolare dell'autorizzazione;

- d) L'assenza dell'operatore inserito nella graduatoria al momento dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non può essere in alcun modo giustificata;
- e) Gli operatori inseriti nella graduatoria devono essere presenti :
 - i) Entro le ore 8.00 nel periodo dall'1/05 al 30/09;
 - ii) Entro le ore 8.30 nel periodo dall'1/10 al 30/04.

Articolo 12

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme che regolano i mercati settimanali, non sanzionate direttamente dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa fino a £ 1.000.000 (unmilione) prevista dall'art. 106 del R.D. del 3/03/1934.
Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di £ 300.000 (trecentomila).
2. Nel caso di violazioni reiterate (DUE) alle norme del presente Regolamento, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 4, comma 18, il Sindaco, potrà disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a quattro mercati.
3. La sospensione dell'esercizio dell'attività di vendita per il periodo indicato dal comma precedente si applica in prima istanza agli operatori che non ottemperano alla disposizione impartita dall'art. 4, comma 18.
4. Nel caso di violazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 19, oltre alle sanzioni di legge, la merce posta in vendita , purchè non deperibile, è sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 689/81.

Articolo 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Considerato che il mercato settimanale del venerdì risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze dell'utenza, all'offerta presente sul territorio e in considerazione delle problematiche legate alla viabilità, i posteggi privi di titolari e quelli che si renderanno disponibili saranno eliminati e la superficie interessata potrà essere utilizzata per razionalizzare l'area di mercato.
2. Il limite massimo di eliminazione dei posteggi di cui al comma precedente sarà adottato con provvedimento emesso dalla Giunta Comunale e previa acquisizione dei pareri delle Organizzazioni sindacali di categoria e delle Organizzazioni dei consumatori di cui all'art. 12, comma 6, della Legge Regionale N. 19 del 2/07/1999.
3. Le assegnazioni dei posteggi di cui all'art. 10 si applicano, fino al limite di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente per il mercato settimanale del martedì.

4. Il procedimento di cui al comma 2 dovrà essere adottato anche per le eventuali modifiche o spostamenti di posteggi all'interno dell'area di mercato.
5. Le disposizioni generali e sanzionatorie del presente Regolamento si applicano anche per l'attività di vendita effettuata nei posteggi ubicati in zone diverse del territorio comunale e per quelli occupati in occasione di ricorrenze particolari.
6. Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonché ogni norma o atto amministrativo in contrasto con il vigente Regolamento.
7. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.



MERCATO SPECIALIZZATO CERCANTICO NEL GOLFO



approvato con delibera di
consiglio comunale
n. 18 del 18/05/2000
e aggiornato con
determinazione dirigenziale
n. 22 20/02/2001

Articolo 1

AREA DI MERCATO E PERIODI DI SVOLGIMENTO

1. La manifestazione si svolge, di norma, nelle aree coperte di pza Cavour la prima domenica di ogni mese esclusi luglio e agosto.
2. Nel mercato è autorizzata la vendita al minuto di cose vecchie, usate, oggetti di antiquariato, da collezione e arredamento d'arte, di nessun interesse storico ed artistico.
3. All'interno del mercato è prevista un'area riservata ad operatori che esercitano la vendita e la somministrazione al pubblico di generi alimentari con veicolo attrezzato in regola con le disposizioni igienico-sanitarie. Il numero, la tipologia e le modalità di assegnazione di tale area saranno stabiliti annualmente con determinazione del Dirigente preposto al servizio.

Articolo 2

ORGANIZZAZIONE-FUNZIONAMENTO-VIGILANZA

1. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative relative al mercato sono di competenza dell'Ufficio Servizio Economia e Politiche del Lavoro, mentre la gestione economico-contabile è effettuata con la collaborazione dell'Azienda Manifestazioni Fieristiche e Formazione Imprenditoriale della Spezia.
2. La concessione avrà durata di anni 10 e verrà rilasciata, contestualmente all'autorizzazione alla vendita, a seguito di bando concorsuale.
3. La rilevazione delle presenze e l'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari in ciascun giorno di mercato sono svolti dal suddetto Ufficio in collaborazione con il personale del Corpo di Polizia Municipale.
4. Ai fini del corretto svolgimento dell'attività di vendita all'interno del mercato, il Corpo di Polizia Municipale attuerà rigorosi servizi di controllo e vigilanza con le modalità più idonee a favorire l'ordinato svolgimento delle attività. Agli operatori è fatto tassativo divieto di vendere al pubblico merci recenti di imitazione rifatte e contraffatte.

Articolo 3

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE

1. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita a collaboratori familiari e dipendenti regolarmente assunti.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino amministrativamente e fiscalmente in nome e per conto del titolare, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e indicati dai titolari stessi nella comunicazione che devono inviare all'ufficio preposto. Copia di tale comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione di cui ne fa parte integrante.

Articolo 4

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. La partecipazione al mercato è riservata esclusivamente agli operatori che effettuano la vendita di cose usate e antiche (prodotte da almeno 30 anni) compresi articoli di bigiotteria fino agli anni '60, oggetti di antiquariato e da collezione.

Gli oggetti da collezione ammessi sono:

- ◇ campioncini di profumo
 - ◇ carte telefoniche
 - ◇ cartoline
 - ◇ francobolli
 - ◇ fumetti
 - ◇ lamette da barba
 - ◇ medaglie e onoreficienze
 - ◇ modellini
 - ◇ monete
 - ◇ piatti di ceramica Copenaghen
 - ◇ pietre e fossili
 - ◇ pupazzetti Kinder
 - ◇ scatole di sigarette
 - ◇ soldatini
 - ◇ stampe (comprese litografie, incisioni e serigrafie)
 - ◇ stemmi
 - ◇ tazzine da collezione
 - ◇ scatoline di ciprie e talchi
 - ◇ flaconcini di brillantine
 - ◇ calendarietti profumati
 - ◇ bambole
2. Eventuali nuovi oggetti da collezione, accreditati da riviste specializzate, saranno inseriti nel presente elenco con apposito atto del Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro.
 3. Al fine di ottenere la migliore razionalizzazione del mercato, è possibile autorizzare operatori che vendono abbigliamento d'epoca, fino ad un massimo di tre unità. Tali operatori potranno occupare posteggi ubicati ai margini dell'area di mercato.

4. E' consentito porre in vendita merci non aventi le caratteristiche di cui al comma 1 in misura estremamente ridotta; l' idoneità e la quantità di tali merci saranno valutate discrezionalmente dalla Commissione di cui all' art. 6.
5. L' esposizione delle merci e le relative attrezzature devono essere contenute entro l' area del posteggio.
6. Durante lo svolgimento delle operazioni di vendita non è consentito illustrare ad alta voce la merce, richiamare l' attenzione dei compratori con gesti e grida, fare insistenti offerte di merci.
7. E' vietato l' uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione e diffusione di suoni.
8. Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi o da loro dipendenti, o derivanti da merci, attrezzature, veicoli di loro appartenenza.
9. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti. A fine attività i venditori dovranno lasciare il suolo pubblico completamente pulito e i rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a perdere, che saranno raccolti dal Servizio competente, da collocarsi nei luoghi previsti. Gli inadempienti saranno sanzionati a norma di legge.
10. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare lo svolgimento dell' attività di mercato. E' assolutamente vietato ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione.
11. E' assolutamente vietato l' uso di generatori di corrente ed allacciarsi alle reti elettrica ed idrica pubbliche.
12. L' altezza della merce in esposizione deve essere tale da non creare ostacolo all' esercizio dell' attività degli operatori limitrofi.
13. La detenzione e l' utilizzo di apparecchi a gas e bombole di gas propano liquido dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative e delle prescrizioni impartite dal locale Comando dei Vigili del Fuoco. L' operatore che introduce e utilizza impianti a gas ed elettrici nell' ambito del mercato deve essere munito di certificato di conformità appositamente rilasciato dall' installatore degli impianti stessi.
14. E' fatto obbligo all' operatore che utilizza l' area riservata alla somministrazione di alimenti e bevande di attrezzare, a proprie spese, lo spazio dallo stesso occupato con idonee strutture (sedie e tavolini).
15. I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della quota relativa all' occupazione di suolo pubblico ed inoltre di un canone di rimborso spese di organizzazione e servizi prestati che è stabilito con apposito atto del Dirigente del Servizio Economia e Politiche del Lavoro.
16. L' autorizzazione amministrativa è revocata nei seguenti casi:
 - a) Mancato inizio dell' attività entro 6 mesi dalla data dell' avvenuto rilascio dell' autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità;

- b) Decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso nell'arco dell'anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 edizioni della manifestazione, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) Perdita da parte del titolare dei requisiti previsti dall'art. 5 , comma 2 del D.Leg.vo 114/98.
17. La cessione e la permuta del posteggio è regolamentata dalle norme che prevedono il trasferimento totale, parziale o in gestione dell'azienda.
 18. E' assolutamente vietato svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche al di fuori dei posteggi previsti ed indicati nella planimetria del mercato;
 19. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sono tenuti ad inviare all'ufficio preposto, entro dieci giorni dall'inizio dell'assenza stessa, comunicazione con allegata, in caso di malattia o gravidanza, certificazione medica in originale e copia di un documento di identità per rendere autentica la firma apposta in calce alla comunicazione stessa.
 20. I titolari devono esibire l'autorizzazione, la concessione e la polizza assicurativa ad ogni richiesta da parte del personale addetto al controllo.

Articolo 5

FURTI - DANNI A TERZI

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti che si verificassero nel mercato.
2. E' fatto obbligo ai titolari di posteggio di contrarre copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi riguardo a eventi lesivi derivanti dall'uso e collocazione di attrezzature.

Articolo 6

COMMISSIONE

1. Per garantire la massima qualità della merce posta in vendita con conseguente tutela dell'acquisto da parte del compratore può essere prevista la costituzione di una commissione composta da esperti del settore.
2. I componenti la commissione saranno nominati con provvedimento di Giunta Comunale. Alla Azienda Manifestazioni Fieristiche e Formazione Imprenditoriale sono demandati i pagamenti dei rimborsi spese per gli accertamenti da loro effettuati.
3. Il personale del Corpo di Polizia Municipale svolgerà accertamenti atti a verificare l'idoneità delle merci poste in vendita in collaborazione con la suddetta Commissione. Qualora venissero riscontrate anomalie nei prodotti posti sul banco di vendita si procederà nel modo seguente :
 - a) Predisposizione di verbale, da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale, con indicato l'elenco della merce non in regola e con la possibilità di
 - i) Effettuare rilievi fotografici da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale;

- ii) Sequestro cautelativo della merce, in attuazione a quanto previsto dell'art. 13 della Legge 689/81, che sarà restituita all'operatore dopo il confronto con esperti nominati dalla controparte.
 - b) Applicazione delle sanzioni previste e diffida all'operatore dal porre in vendita merce non conforme alla specifica qualità prevista dalle norme regolamentari.
4. Nel caso di cui al comma 3, la reiterata violazione alla norma prevede la sospensione dell'autorizzazione alla vendita per un periodo non superiore a tre edizioni della manifestazione.

Articolo 7

PRESENZE

1. Le presenze degli operatori non titolari di posteggio sono conteggiate prescindendo dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
2. Il mancato svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è riferito all'esclusione dall'assegnazione dei posteggi liberi dopo aver utilizzato l'apposita graduatoria.

Articolo 8

POSTEGGI

1. La collocazione dei banchi e delle attrezzature di tipo mobile deve rispettare l'allineamento sul fronte di vendita.
2. E' fatto divieto di individuare ed assegnare posteggi al di fuori di quelli preventivamente fissati nell'apposita planimetria.
3. Deroche alla limitazione di cui al comma 2 possono essere previste in occasione di particolari situazioni e sempre per motivi di interesse generale.

Articolo 9

ACCESSO NELL'AREA DI MERCATO E ORARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'accesso nell'area di mercato è consentito fin dalle ore 7.00.
2. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci possono sostare nell'area del mercato esclusivamente per il periodo necessario per scaricare e ricaricare le merci e comunque non oltre le ore 9.00 e non prima delle ore 19.30.
3. L'orario di vendita è fissato dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
4. Le operazioni di scarico delle merci dovranno essere effettuate dalle ore 7.00 alle ore 9.00.

5. Le operazioni di carico delle merci potranno essere effettuate dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
6. Eventuali anticipazioni dell'orario di carico delle merci sono consentite solamente in caso di comprovata necessità.
7. Il titolare di posteggio che non lo avrà occupato entro le ore 8.00 sarà considerato decaduto dalla concessione ed il proprio posteggio sarà inserito in quelli disponibili per un'eventuale assegnazione agli operatori presenti .
8. Qualora, dopo tale ora e dopo le assegnazioni agli operatori aventi diritto, restassero liberi dei posteggi, questi potranno essere occupati anche da ritardatari comunque entro le ore 9.00.
9. Nel caso, al termine delle operazioni di cui sopra, rimanessero ulteriori posteggi liberi, è facoltà degli operatori titolari dei posteggi limitrofi di ampliare la propria superficie di vendita, con il consenso della Direzione e previo pagamento della relativa quota di occupazione suolo pubblico.

Articolo 10

ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. Per l'assegnazione decennale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si provvederà a stilare una graduatoria dei soggetti interessati che abbiano fatto richiesta di partecipazione nei termini previsti dal bando concorsuale.
2. Per la compilazione della suddetta graduatoria, l'Ufficio dovrà seguire i seguenti criteri:
 - a) Numero di presenze maturate dal soggetto interessato risultante dagli atti del suddetto Ufficio;
 - b) In caso di parità di presenze, si darà priorità all'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente per territorio, con riferimento all'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) Per coloro che svolgono l'attività in forma pro-tempore, si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare, se ancora iscritto;
 - d) In caso di ulteriore parità, sarà data priorità in base alla data di presentazione della richiesta, farà fede il timbro postale;
 - e) In ultimo, qualora persistesse la condizione di parità, si procederà ad un sorteggio.

3. L'ufficio provvederà a convocare i soggetti aventi diritto, ai sensi della suddetta graduatoria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, per la scelta del posteggio, sulla base dell'apposita planimetria, indicante l'ubicazione, il numero e la superficie dei posteggi; le modalità di convocazione saranno specificate con apposito provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio.
 4. Per coloro che svolgono l'attività in forma pro-tempore è necessario che per la scelta del posteggio sia presente anche l'effettivo titolare dell'autorizzazione, o che l'affittuario sia in possesso di delega nei termini di legge.
 5. Nel caso che a seguito del bando concorsuale rimanessero dei posteggi liberi, detti spazi saranno assegnati temporaneamente agli aventi diritto, per ciascuna edizione della manifestazione.
- Detti posteggi saranno assegnati a seguito di apposito bando concorsuale effettuato alla fine di ciascun anno solare.

Articolo 11

ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI O TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

1. I posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il territorio nazionale, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato.
2. L'operatore presente in graduatoria deve effettuare le presenze utilizzando sempre la stessa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, alla quale le presenze stesse saranno collegate.
3. A parità di numero di presenze, verrà data la priorità sulla base della data di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente per territorio, con riferimento all'attività di commercio su aree pubbliche.
4. Per coloro che esercitano l'attività in forma pro-tempore, si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.
5. La graduatoria verrà stilata dall'Ufficio preposto con le modalità sottoindicate:

- a) accertamento dell'identità personale dell'operatore ai fini dell'assegnazione di un posteggio o del computo della presenza;
 - b) accertamento dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma 2;
 - c) accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di sostituzione del titolare dell'autorizzazione.
6. L'assenza dell'operatore inserito nella graduatoria non potrà essere in nessun caso giustificata.
7. Gli operatori inseriti nella graduatoria e quelli interessati all'assegnazione temporanea di un posteggio, devono essere presenti entro le ore 8,00.

Articolo 12

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme che regolano il mercato, non sanzionate direttamente dall'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98, si applica la sanzione amministrativa fino a € 1.000.000 (un milione) prevista dall'art. 106 del R.D. del 3/03/1934.
Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di € 300.000 (trecentomila).
2. Nel caso di violazioni reiterate (DUE) alle norme del presente Regolamento, il Sindaco potrà disporre la sospensione della concessione amministrativa per un periodo non superiore a tre edizioni della manifestazione.
3. La sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale per il periodo indicato dal comma precedente si applica in prima istanza agli operatori che violano la disposizione impartita ai sensi dell' art. 4, comma 15.
4. Nel caso di violazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 18, oltre alle sanzioni di legge, la merce posta in vendita, purchè non deperibile, è sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 689/81.
5. In caso di accertata violazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, si applica quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4.

Articolo 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Considerato che l'area di mercato sarà interessata da lavori di ristrutturazione la procedura di assegnazione decennale dei posteggi è sospesa. Pertanto i posteggi saranno assegnati, **edizione per edizione**, in base ad una graduatoria predisposta sulla base delle presenze maturate, agli operatori che facciano richiesta di partecipazione di anno in anno.
2. Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonché ogni norma o atto amministrativo in contrasto con il vigente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.



REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE



Approvato con delibera di
Consiglio comunale
n. 18 del 18/05/2000

Articolo 1

AREE DI FIERA E SETTORI MERCEOLOGICI

1. Le aree interessate dalle fiere sono quelle determinate dal Consiglio Comunale e le caratteristiche dei posteggi sono quelle individuate nelle apposite planimetrie predisposte dall'ufficio competente.
2. Nelle fiere è autorizzata la vendita al minuto di generi alimentari e non alimentari fatta eccezione per quella delle Festività Natalizie, nella quale possono essere posti in vendita solo generi appartenenti al settore non alimentare.
3. Nelle fiere di San Giuseppe, San Giovanni e Fiera del Palio possono essere altresì previsti :
 - a) Alcuni posteggi di misure adeguate riservati agli operatori che vendono generi alimentari con l'ausilio di negozi mobili (camion-negozi);
 - b) Alcuni posteggi riservati a produttori agricoli e a soggetti iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane.
 - c) Due spazi riservati ad operatori che esercitano l'attività con attrazioni viaggianti di pubblico divertimento.

Articolo 2

ORGANIZZAZIONE - FUNZIONAMENTO - VIGILANZA

1. Il rilascio delle concessioni amministrative relative alle fiere è di competenza dell'ufficio Servizio Economia e Politiche del Lavoro. Per la fiera di San Giuseppe la gestione economico-contabile è effettuata con la collaborazione dell'Azienda Manifestazioni Fieristiche e Formazione Imprenditoriale della Spezia.
2. La concessione avrà la durata di anni 10.
3. La rilevazione delle presenze e l'assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari in ciascun giorno di fiera sono svolti dall'ufficio suddetto con l'ausilio del Corpo di Polizia Municipale.
4. Ai fini del corretto svolgimento delle attività di vendita all'interno delle fiere, il Corpo di Polizia Municipale attuerà servizi di controllo e vigilanza con le modalità più idonee a favorire l'ordinato svolgimento delle attività.
5. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria viene svolto dagli Organi competenti in materia.

Articolo 3

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA E CONCESSIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO

1. Alle fiere possono partecipare, con i limiti di cui all'articolo 1 :
 - a) I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale;
 - b) I soggetti muniti di attestazione rilasciata dal Comune competente e dalla quale risulta la loro condizione di produttori agricoli;
 - c) I soggetti iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio competente con l'obbligo di produrre in loco i generi posti in vendita.
 - d) I titolari di licenza per attrazioni viaggianti in regola con le disposizioni vigenti in materia.
2. La concessione amministrativa che autorizza l'occupazione del suolo pubblico avrà la durata di anni 10 e potrà essere rinnovata.
3. La concessione del posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso nell'arco di dieci anni per periodi di tempo complessivamente superiori a tre edizioni della manifestazione, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare che dovrà essere certificata nei modi previsti dall'art. 5, comma 31.

Articolo 4

SOSTITUZIONE DEL TITOLARE

1. In caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentita a collaboratori familiari e dipendenti regolarmente assunti.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 operino amministrativamente e fiscalmente in nome e per conto del titolare, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e indicati dai titolari stessi nella comunicazione che devono inviare all'ufficio preposto. Copia di tale comunicazione deve essere allegata all'autorizzazione per cui ne fa parte integrante.

Articolo 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. I titolari devono esibire l'autorizzazione, la concessione e la polizza assicurativa ad ogni richiesta da parte del personale addetto al controllo.
2. Gli operatori titolari dei posteggi riservati a camion-negozio perdono il diritto all'occupazione degli stessi qualora venisse meno la condizione per mezzo della quale avevano ottenuto la priorità di scelta.
3. L'esposizione delle merci sui singoli banchi, o su qualsiasi altro mezzo o attrezzo consentito per la vendita su aree pubbliche deve essere effettuata nei limiti delle seguenti prescrizioni :
 - a) L'esposizione delle merci e le relative attrezzature devono essere contenute entro l'area del posteggio.
 - b) E' consentita la vendita della merce solo sul fronte e non sui lati del banco, stante l'esiguo spazio esistente fra un posteggio e l'altro, ad eccezione dei posteggi ubicati negli angoli.
4. Tutte le merci esistenti nell'ambito dei posteggi sono considerate in vendita; l'operatore commerciale non può rifiutare la vendita della merce, né può condizionarla all'acquisto di specifiche quantità né all'acquisto di altre.
5. Considerata la strutturazione di ogni singola fiera non potranno essere concessi né ampliamenti né spazi diversi da quelli assegnati, salvo i casi di cui al comma 30.
6. Sono esclusi dalle fiere i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti ittici.
7. L'attività di "battitore" e simili non è consentita :
 - a) Per la fiera di San Giuseppe, nelle zone di Viale Mazzini, via Don Minzoni e piazza Europa;
 - b) Per la fiera di Sant'Antonio, la fiera di San Giovanni e la fiera delle Festività Natalizie, in tutte le zone interessate dalle manifestazioni.
8. La cessione a terzi e la permuta dei posteggi sono regolamentate dalle norme che prevedono il trasferimento totale, parziale o in affitto dell'azienda.
9. I venditori di generi alimentari e bevande devono adottare tutti gli accorgimenti necessari a proteggere la merce ai sensi delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. Resta fermo l'obbligo, da parte del titolare del posteggio, del possesso dell'autorizzazione sanitaria per il veicolo o banco attrezzato allo scopo.

10. E' rigorosamente vietato danneggiare le piante, le siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di qualsiasi genere , strappare rami, foglie, calpestare le aiuole e il tappeto erboso.
11. I titolari di posteggio sono responsabili dei danni arrecati al suolo e in occasione della Fiera di San Giuseppe, alle aree dei giardini prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelle alle piante, alle aiuole, alle panchine, agli impianti esistenti dei giardini pubblici.
12. In caso di danni arrecati da terzi ai beni comunali nelle zone circostanti i posteggi, i titolari sono tenuti a denunciarli immediatamente al personale del Corpo di Polizia Municipale o all'ufficio preposto alla Direzione.
13. I titolari di posteggio e gli eventuali partecipanti sono obbligati al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed inoltre, solo in occasione della fiera di San Giuseppe, di un canone di rimborso spese di organizzazione e servizi prestati che sarà stabilito di anno in anno con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria. Dato l'elevato numero di istanze da istruire per la fiera di San Giuseppe gli operatori interessati sono tenuti ad effettuare un versamento di £ 20.000 quale rimborso spese di istruttoria pratica. Tale importo potrà essere modificato con provvedimento del Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.
14. Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone causati da loro stessi o da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro appartenenza.
15. La vendita di palloncini è consentita solo se caricati con gas inerti ed è rigorosamente vietato l'uso dell'idrogeno.
16. I venditori sono responsabili della buona conservazione dei posteggi loro assegnati e delle aree ad essi adiacenti. A fine attività i venditori dovranno lasciare il suolo pubblico completamente pulito ed i rifiuti dovranno essere depositati in contenitori a perdere, che saranno raccolti dal servizio competente, da collocarsi in luoghi prestabiliti.
17. Nel caso l'operatore non provveda a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e a rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, sarà contravvenuto a norma di legge.
18. I titolari di posteggio devono occupare soltanto l'area ad essi assegnata risultante dalla segnaletica a terra e dall'autorizzazione da essi posseduta.
19. E' assolutamente vietato occupare con merci, cassette o altri oggetti i corridoi e gli accessi alla fiera.
20. E' vietato ingombrare i luoghi di passaggio o ostacolare comunque la circolazione.
21. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire in modo da non intralciare l'attività della fiera.

22. E' vietato recare disturbo con schiamazzi e grida; l'uso degli altoparlanti è consentito solo a basso volume.
23. L'operatore che per qualsiasi motivo sia costretto ad interrompere la partecipazione alla fiera deve darne preventiva comunicazione all'ufficio preposto alla Direzione.
24. Durante la fiera di San Giuseppe, a causa del prevedibile intenso traffico serale, tutti gli operatori titolari di posteggio sono autorizzati a lasciare il proprio automezzo nell'area della fiera anche nelle ore notturne.
25. E' assolutamente vietato eseguire allacciamenti alle reti pubbliche.
26. La detenzione e l'utilizzo di apparecchi a gas e bombole di gas propano liquido dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative e delle prescrizioni impartite dal locale Comando dei Vigili del Fuoco. Tutti gli operatori che introducono e utilizzano impianti a gas ed elettrici nell'ambito della fiera devono essere muniti di certificato di conformità appositamente rilasciato dall'installatore degli impianti stessi.
27. E' assolutamente vietato compiere qualunque atto che possa recare turbamento al buon funzionamento della fiera o compromettere l'ordine e la sicurezza, il decoro, l'igiene della fiera stessa.
28. E' assolutamente vietato svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche al di fuori dei posteggi previsti ed indicati nella planimetria.
29. Ai soggetti iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane è fatto obbligo di porre in vendita merce prodotta nel proprio posteggio.
30. Nell'ambito della Fiera di San Giuseppe l'eventuale ampliamento della superficie di vendita, dove possibile, è regolamentato nel modo seguente:
 - a) L'operatore, previo consenso dell'ufficio preposto alla Direzione, può ampliare la superficie di vendita sfruttando la profondità del retrobanco fino ad un massimo di mt. 10, comprensivi della profondità già autorizzata, e a condizione che :
 - i) Non sia di intralcio al flusso pedonale;
 - ii) Non provochi danni a beni pubblici;
 - iii) Non sia di ostacolo all'esercizio dell'attività dei posteggi vicini;
 - b) Se l'ampliamento rientra nelle condizioni di cui al punto a) il pagamento della quota per l'occupazione di suolo pubblico, di fatto, costituisce titolo autorizzativo;
 - c) Non è assolutamente consentito ampliare o modificare le dimensioni del fronte di vendita.
31. I titolari di posteggio, in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, sono tenuti ad inviare all'ufficio preposto, entro trenta giorni dall'inizio dell'assenza stessa, comunicazione con allegata certificazione in originale e copia

di un documento di identità per rendere autentica la firma apposta in calce alla comunicazione stessa.

Articolo 6

POSTEGGI

1. I posteggi sono delimitati con segnaletica sulla pavimentazione dell'area di fiera e su apposita planimetria depositata presso l'ufficio preposto, con l'indicazione delle superfici dei singoli posteggi e la numerazione progressiva degli stessi. Per la fiera di San Giuseppe la numerazione progressiva è suddivisa per zone. Tali dati sono riportati sulle relative autorizzazioni.
2. Nelle fiere di San Giuseppe, San Giovanni e Fiera del Palio sono previsti, al fine di favorire l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, posteggi, con fronte vendita superiore a metri 6, riservati a veicoli attrezzati (camion-negozi) per la vendita di generi alimentari.
3. La collocazione dei banchi e delle attrezzature di tipo mobile deve rispettare l'allineamento sul fronte di vendita.
4. I banchi o veicoli attrezzati devono essere collocati entro gli spazi indicati da apposita segnaletica (linee, picchetti, etc...). I sostegni delle tende o simili ed eventuali cartelli pubblicitari devono avere altezza non inferiore a mt. 2,50 per non ostacolare la circolazione dei visitatori.
5. Nella fiera di San Giuseppe i posteggi ubicati in via Chiodo, viale Mazzini (lato monte di fronte al fabbricato dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale) e passeggiata Morin lato monte dovranno essere occupati esclusivamente con banco.
6. E' fatto divieto di individuare ed assegnare posteggi al di fuori di quelli preventivamente fissati nell'apposita planimetria.
7. L'altezza massima delle strutture utilizzate per la vendita deve essere tale da non provocare danno o disagio all'esercizio dell'attività degli operatori adiacenti.
8. In occasione della fiera di San Giuseppe, possono essere individuati, sull'apposita planimetria, dei posteggi di piccole dimensioni che verranno occupati, anno per anno, in base ad un sorteggio effettuato dall'ufficio preposto alla presenza di personale del Corpo di Polizia Municipale, da produttori agricoli o da soggetti iscritti nell'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio competente, che avranno fatto pervenire istanza di partecipazione entro il termine previsto. La validità della concessione è limitata al periodo dell'anno in cui si svolge la manifestazione.

Articolo 7

PRESENZE

1. L'operatore avrà diritto all'assegnazione della presenza, una per ogni giorno di fiera, solo se avrà effettivamente esercitato l'attività così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8

FURTI - DANNI A TERZI

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti che si verificassero nella fiera.
2. E' fatto obbligo ai titolari di posteggio di contrarre copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi riguardo a eventi lesivi derivanti dall'uso e collocazione di attrezzature.

Articolo 9

PRODUTTORI AGRICOLI (Legge 9/02/1963, n. 59 e successive modificazioni)

1. Nell'ambito delle fiere di San Giuseppe, San Giovanni e Fiera del Palio sono riservati alcuni posteggi al fine di consentire la vendita ai produttori agricoli.
2. Le assegnazioni e l'occupazione di detti posteggi sono soggetti alle norme previste per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche.

Articolo 10

SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (Legge 1/02/1992, n. 104)

1. Nell'ambito delle fiere è altresì previsto UN posteggio che può essere utilizzato esclusivamente da soggetti portatori di handicap muniti di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche.
2. L'eventuale cessione dell'azienda a terzi non dà diritto all'utilizzazione del posteggio stesso.

Articolo 11

ACCESSO NELL'AREA E ORARIO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Fiera di San Giuseppe :

- a) L'accesso all'area di fiera da parte degli operatori, per consentire la collocazione delle attrezzature, senza esposizione di merce, è consentita fin dalle ore 14.00 del giorno precedente l'inizio della manifestazione, secondo le modalità e disposizioni impartite con ordinanza sindacale del Servizio Mobilità.
- b) Dopo le ore 8.00 di ciascun giorno di Fiera, gli operatori potranno accedere all'interno dell'area solo attraverso via Diaz con percorrenza viale Mazzini direzione Palazzo Civico, via Cadorna con percorrenza in via Don Minzoni.
- c) Il titolare di posteggio che non lo avrà occupato, dal primo giorno, entro le ore 8.30 sarà considerato decaduto dalla concessione per tutta la durata della manifestazione.
- d) L'orario di vendita è fissato, secondo le disposizioni vigenti, dalle ore 8.00 alle ore 19.30.
- e) Le operazioni di scarico delle merci dovranno essere effettuate dalle ore 7.00 alle ore 8.30.
- f) Le operazioni di carico delle merci dovranno essere effettuate dalle ore 19.30 alle ore 21.00.
- g) Eventuali modifiche a quanto stabilito dal presente articolo potranno essere adottate con provvedimento del Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

2. Fiera di Sant'Antonio :

- a) L'accesso e l'orario per l'esercizio dell'attività sarà stabilito con provvedimento adottato di anno in anno dal Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

3. Fiera di San Giovanni :

- a) L'accesso e l'orario per l'esercizio dell'attività sarà stabilito con provvedimento adottato di anno in anno dal Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

4. Fiera del Palio :

- a) L'accesso all'area di fiera da parte degli operatori, per consentire la collocazione delle attrezzature, è consentita fin dalle ore 14.00 del giorno di fiera, secondo le modalità e disposizioni impartite con ordinanza sindacale del Servizio Mobilità.
- b) Gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 16.00.
- c) L'orario di vendita è fissato dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
- d) Le operazioni di carico delle merci e di sgombero dell'area devono essere effettuate entro le ore 0.30.
- e) Eventuali modifiche a quanto stabilito dal presente articolo potranno essere adottate con provvedimento del Dirigente del Servizio sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

5. Fiera delle Festività Natalizie :

- a) Le date e gli orari di svolgimento saranno stabiliti di anno in anno con apposito provvedimento del dirigente del Servizio, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Articolo 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. Per l'assegnazione dei posteggi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si provvederà a stilare una graduatoria dei soggetti interessati che abbiano fatto richiesta di partecipazione nei termini previsti dal bando concorsuale.
2. Per la compilazione della suddetta graduatoria l'ufficio preposto dovrà seguire i criteri seguenti :
 - a) Numero di presenze maturate dall'operatore :
 - i) Per la fiera di San Giuseppe numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1983 (dal 1992 per i produttori agricoli), anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;
 - ii) Per la fiera di Sant'Antonio numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1992, anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;
 - iii) Per la fiera di San Giovanni numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1989, anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;
 - iv) Per la fiera del Palio numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1989, anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;

- v) Per la fiera delle Festività Natalizie numero di presenze maturate dall'operatore, collegate ad un'unica autorizzazione, ad iniziare dall'anno 1991, anno dal quale l'ufficio è in grado di assicurare la certezza della partecipazione;
 - b) In caso di parità di presenze si darà priorità a chi ha iniziato prima l'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio. Per coloro che operano in forma pro-tempore si terrà conto dell'iscrizione al Registro Imprese dell'effettivo titolare dell'autorizzazione, se ancora iscritto.
 - c) In caso di ulteriore parità farà fede il timbro postale di invio della richiesta di partecipazione ed eventualmente si procederà ad un sorteggio;
 - d) In caso di subingresso l'acquirente può far valere il numero di presenze maturate dal cedente ma non l'anzianità d'iscrizione nel Registro delle Imprese del cedente stesso.
3. Eventuali ulteriori criteri di assegnazione dei posteggi saranno stabiliti nel bando concorsuale di cui al comma 1.
 4. L'ufficio provvederà a convocare gli operatori, aventi diritto ai sensi della graduatoria, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno per la scelta del posteggio sulla base della planimetria predisposta, indicante l'ubicazione, il numero dei posteggi e la superficie occupata; le modalità di convocazione saranno specificate in apposita ordinanza adottata dal Dirigente del Servizio.
 5. Per coloro che svolgono l'attività in forma pro-tempore è necessario che per la scelta del posteggio sia presente anche l'effettivo titolare o che lo stesso sia in possesso di delega nei termini di legge.
 6. Dopo le assegnazioni decennali, qualora si rendessero disponibili dei posteggi per REVOCA, DECADENZA o RINUNCIA, detti spazi saranno assegnati a mezzo bando concorsuale con le modalità di cui sopra. Alle assegnazioni di detti spazi possono partecipare eventualmente anche gli operatori già titolari di posteggio. In tal caso gli operatori hanno facoltà di mantenere il proprio posteggio se tra gli spazi disponibili non ve ne fosse uno adatto alle proprie esigenze.

Articolo 13

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI

1. Le procedure ed i criteri di cui all'art. 12 saranno adottati anche per la formazione della graduatoria degli operatori che avranno diritto all'assegnazione dei posteggi eventualmente non occupati dai titolari nei giorni di fiera.
2. Nel computo dei posteggi eventualmente liberi sono da considerare anche quelli riservati agli artigiani o ai produttori che non possano essere assegnati, in prima istanza, ai soggetti aventi diritto.

3. Per le eventuali assegnazioni gli interessati dovranno seguire le indicazioni che verranno stabilite anno per anno con provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio.
4. L'elenco dei posteggi liberi sarà stilato da personale del Corpo di Polizia Municipale dopo l'orario fissato di occupazione da parte dei titolari.
5. Gli operatori assenti al momento della chiamata saranno posizionati in fondo alla graduatoria.
6. Nei giorni successivi al primo si assegneranno i posteggi liberi partendo dal primo operatore escluso dopo l'assegnazione del giorno precedente.
7. Nel caso si liberassero dei posteggi nel corso della giornata, gli stessi non verranno riassegnati.
8. Chi occuperà un posteggio il primo giorno o successivi ha diritto ad occuparlo per tutta la durata della manifestazione.

Articolo 14

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme che regolano le manifestazioni fieristiche, non sanzionate direttamente dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa fino a £ 1.000.000 (unmilione) prevista dall'art. 106 del R.D. del 3/03/1934.
Il pagamento in misura ridotta è fissato nella misura di £ 300.000 (trecentomila).
2. Nel caso di violazioni reiterate (DUE) alle norme del presente Regolamento, il Sindaco, potrà disporre la sospensione della concessione amministrativa per un periodo non superiore a TRE edizioni della manifestazione.
3. La sospensione dell'esercizio dell'attività di vendita per il periodo indicato dal comma precedente si applica in prima istanza agli operatori che violano la disposizione impartita dall'art. 5, comma 8. In tal caso all'operatore non saranno riconosciute le presenze relative alle tre edizioni della manifestazione.
4. Nel caso di violazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 28, oltre alle sanzioni di legge, la merce posta in vendita, purchè non deperibile, è sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 689/81.

Articolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In riferimento alla fiera di San Giuseppe, l'Amministrazione Comunale ha intenzione di collocare alcuni posteggi in un'area interessata da lavori di ristrutturazione e che sarà a disposizione entro la fine dell'anno 2000; pertanto l'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento avverrà a partire dall'anno 2001.
2. Con provvedimento di Giunta Comunale, a salvaguardia del carattere delle manifestazioni fieristiche, possono essere previsti dei limiti alle merceologie poste in vendita.
3. Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonché ogni norma o atto amministrativo in contrasto con il vigente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.



COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE



APPROVATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 18/05/2000

Articolo 1

LIMITAZIONI E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale è consentito anche agli operatori titolari di autorizzazione rilasciata da Comuni appartenenti ad altre Regioni nel rispetto delle limitazioni e divieti stabiliti.
2. I titolari devono esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta del personale addetto al controllo.
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non può essere svolto nella zona delimitata dalle seguenti vie :
 - a) viale Garibaldi
 - b) via Spallanzani
 - c) via XX Settembre (tra via Spallanzani e piazza Verdi)
 - d) via Vittorio Veneto (tra piazza Verdi e via San Cipriano)
 - e) via San Cipriano
 - f) viale Italia (tra via San Cipriano e viale Amendola)
 - g) viale Amendola (tra viale Italia e viale Garibaldi)
 - h) Aree demaniali marittime, prospicienti il viale Italia, date in concessione al Comune.
4. L'attività in forma itinerante non può essere svolta altresì nel raggio di metri 200 da mercati, fiere, grandi o medie strutture di vendita e cimiteri ubicati nel territorio comunale.
5. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nelle restanti zone, nel rispetto delle norme in materia di viabilità e igiene pubblica per il periodo massimo di 1 ora. Dopo tale periodo l'operatore deve spostarsi, per la sosta successiva, di almeno 500 metri.
6. I produttori agricoli di cui alla Legge 59/63 che intendono esercitare l'attività di vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio comunale, devono osservare le disposizioni previste dal presente Regolamento.
7. Gli operatori di cui al comma 6 devono comunicare all'ufficio preposto il periodo in cui intendono esercitare l'attività.

Articolo 2

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è REVOcata oltre che nei casi previsti dall'art. 29, comma 4, del D.Lgs. 114/98, anche quando l'operatore sospenda l'attività per un periodo superiore all'anno.

Articolo 3

SANZIONI

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è punito, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000.
2. Nel caso di violazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 4, oltre alle sanzioni di legge, la merce posta in vendita, purchè non deperibile, è sequestrata a garanzia del pagamento della sanzione stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 della Legge 689/81.

Articolo 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di particolari manifestazioni di interesse pubblico organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, in collaborazione con il Comune, è possibile concedere autorizzazioni temporanee in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 commi 3, 4 e 5.
Tali autorizzazioni hanno carattere occasionale, sono riferite a manifestazioni non ricorrenti ed hanno validità solo per il periodo corrispondente.
2. Sono abrogati i precedenti Regolamenti, nonchè ogni norma o atto amministrativo in contrasto con il vigente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.